

importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell'art. 1218 codice civile, secondo cui *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

4.6. Il compratore si obbliga a ritirare il bene oggetto della compravendita alla data contrattualmente prevista per la consegna o a quella successiva compresa nel margine di tolleranza previsto al punto 4.4. e comunicata dal venditore. Alla data di effettiva consegna, si applica una tolleranza di 15 (quindici) giorni per il ritiro dell'autocaravan. Trascorso inutilmente tale termine il venditore non è più tenuto all'obbligo di custodia del veicolo. Il venditore può altresì recedere dal contratto e ha diritto di trattenere quanto versato dal compratore a titolo di caparra.

4.7. All'atto della consegna dell'autocaravan sarà redatto e sottoscritto dalle parti un verbale nel quale dare atto di eventuali vizi e difetti di conformità riscontrati, con descrizione dettagliata degli stessi e degli interventi da apprestare (**Allegato A**).

Tale ricognizione non esaurisce il diritto di garanzia legale (ed eventualmente convenzionale) del compratore, ma varrà unicamente per i vizi e i difetti in essa indicati.

5. Garanzia per l'evizione, vizi e difetti di conformità

5.1. Il venditore dichiara e garantisce l'assoluta ed esclusiva proprietà dell'autocaravan compravenduta e la libertà dello stesso da pesi e vincoli, da servitù, da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli.

In caso di evizione del compratore, il venditore è tenuto:

- alla restituzione del prezzo pagato ed al rimborso delle spese sostenute, ove il compratore agisca per la risoluzione del contratto (ex art. 1479 c.c.);
- alla riduzione del prezzo (ex art. 1480 c.c.), ove sia richiesta dal compratore, in alternativa alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di evizione parziale e di evizione limitativa;
- al risarcimento del danno subito dal compratore, ove venga provato il dolo o la colpa del venditore.

5.2. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al compratore l'autocaravan conforme al contratto di vendita (ex art. 129 codice del consumo) e immune da vizi che in ogni modo ne diminuiscano il valore, rilevando sotto tale profilo e ai sensi dell'art. 1490 codice civile e ss., qualsiasi imperfezione inerente al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione dell'autocaravan.

A titolo esemplificativo costituiscono difetti di conformità:

- Difetto di conformità da imperfette installazioni, per le installazioni previste dal presente contratto di vendita effettuate dal venditore o sotto la sua responsabilità ovvero effettuate dall'allestitore. Rileva quale difetto di conformità anche l'installazione che sia stata realizzata in maniera imperfetta dal compratore, a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
- Irregolarità nei documenti relativi alla proprietà e all'uso dell'autocaravan (carta di circolazione, certificato di proprietà, certificazione di conformità);
- Immatricolazione irregolare;
- Indisponibilità libretto uso e manutenzione;
- Mancata effettuazione dei tagliandi o mancata documentazione dei medesimi;
- Pneumatici deformati o non corrispondenti al tipo indicato nella carta di circolazione;
- Pneumatici o cerchi di misura non ammessa nella carta di circolazione;
- Ruota di scorta non installabile sui mozzi;
- Mancanza e/o non funzionalità martinetto o chiave per lo smontaggio delle ruote e/o della chiave antifurto;
- Mancanza altri attrezzi secondari originali;
- Mancato collaudo impianto a gas;
- Mancato collaudo gancio di traino;
- Impianto aria condizionata con freon non ecologico;